

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 16 giugno 2020, n. 184

Piano comunale delle coste. Autorità procedente: Comune di Galatone (LE). Valutazione di Incidenza, livello II "Valutazione appropriata". ID_5598. Riesame della D.D. n. 43 del 31/01/2020.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*";

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Piano di Gestione del S.I.C. "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" (IT9150008) approvato con D.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2558;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "*[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale*";

VISTA la nota prot. n. 2162 del 28/02/2014 con cui l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia ha comunicato quanto sopra ai Comuni delegati;

VISTO l'art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 se secondo il quale "*la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma*" e comma 3 "*il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza*";

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 *"Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia"*

VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 *"Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d'atto"*

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro;

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante *"Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti"*.

PREMESSO che:

- il Comune di Galatone con nota prot. n. 9694 del 17/04/2019, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita dalla scrivente Sezione al protocollo AOO_089/17/04/2019 n. 4618, ha comunicato l'avvio della consultazione ai sensi dell'art. 8, comma 2 L.R. 44/2012 e L.R. 11/2001 relativo al Piano comunale delle coste del medesimo Comune, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2019, chiedendo l'avvio del procedimento di Valutazione di incidenza (fase di *screening*) trasmettendo i seguenti elaborati:
 - ✓ rapporto ambientale - VINCA;
 - ✓ copia atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano;
 - ✓ elaborati del piano;
- con nota prot. AOO_089/06/08/2019 n. 9791, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva la Determinazione dirigenziale n. 194 del 02/08/2019 con la quale il Servizio VIA e VINCA aveva concluso il predetto procedimento assoggettando la proposta di Piano al livello II "Valutazione appropriata", per le motivazioni ivi riportate;
- con nota prot. n. 24318 del 04/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/04/10/2019 n. 12046 il Comune di Galatone trasmetteva l'istanza volta all'avvio del procedimento di Valutazione di incidenza appropriata;
- con nota prot. n. 25343 del 15/10/2019, acquisita al prot. AOO_089/16/10/2019 n. 12592, il Comune di Galatone provvedeva al pagamento degli oneri istruttori;
- con note acquisite al prot. AOO_089/19/11/2019 n. 14184, n. 14185 e AOO_089/25/11/2019 n. 14507 sono state trasmesse le osservazioni al PCC in oggetto da parte dell'Associazione Galatone Bene Comune alle quali è stata allegata l'Ordinanza n. 123/2018 della Capitaneria di Porto di Gallipoli che ha interdetto *"balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica nonché l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva connessa agli usi del mare, nonché ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi del mare"* lungo alcuni tratti della costa del Comune di Galatone classificati come PG2 e PG3 dal vigente PAI;
- con Determinazione dirigenziale n. 43 del 31/01/2020, trasmessa con nota prot. AOO_089/07/02/202, il Servizio VIA e VINCA concludeva il procedimento di Valutazione di incidenza appropriata esprimendo parere favorevole vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- con ricorso notificato in data 30/04/2020 ed acquisito dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/04/05/2020 n. 5438, il Comune di Galatone ha richiesto *"l'annullamento, previa sospensione, della determinazione del Dirigente del Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia n. 043 del 31/01/2020, comunicata con nota prot. AOO089 del 7/02/2020 n. 1876, ricevuta in data 10/02/2020, nella parte in cui è stato espresso parere favorevole relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza appropriata nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale per il Piano Comunale delle Coste del Comune di Galatone, a condizione che "non venga rilasciata la concessione per la Spiaggia libera con servizi"* nonché *"(...), per scrupolo difensivo, la determina regionale viene impugnata anche nella parte in cui si legge che "il tratto di costa in cui è prevista l'ubicazione della spiaggia libera con servizi coincide con un tratto di costa classificata dal vigente PAI come PG2 e PG3"*;
- alla luce delle motivazioni addotte nel ricorso presentato dal Comune di Galatone, il Servizio scrivente

- reputava necessario un approfondimento istruttorio volto ad una più specifica applicazione di quanto previsto dal vigente Piano di gestione della ZSC "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" con specifico riguardo all'apposizione di pedane rimovibili connesse alla necessità di tutela dell'habitat 1240, comunicando, pertanto, all'Avvocatura Regionale, con nota prot. AOO_089/13/05/2020 n. 5930, di voler procedere "ad una rinnovazione istruttoria volta al riesame della D.D. n. 043 del 31/01/2020";
- con nota prot. AOO_089/28/05/2020 n. 6666, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con riferimento al procedimento in oggetto convocava il Comune di Galatone per un incontro finalizzato all'analisi di approfondimenti istruttori volti al riesame dell'istanza. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, tale incontro si è svolto in modalità telematica;
 - così come risulta dal verbale del predetto incontro, trasmesso con nota prot. AOO_089/03/06/2020 n. 6818, il Responsabile del procedimento evidenziava che nella documentazione trasmessa non trovavano adeguata descrizione gli interventi di rinaturalizzazione di alcune aree degradate, utilizzate per molto tempo come parcheggi liberi non autorizzati di cui si faceva cenno all'art. 2 c. 4 delle NTA del Piano. A tale riguardo, nel corso della riunione, i redattori del Piano specificavano che l'area in questione era costituita da un substrato estremamente povero e che, pertanto, non vi era la possibilità di realizzare interventi di rinaturalizzazione ma che, impedendo l'accesso ai veicoli, si sarebbero potute creare le condizioni per lo spontaneo insediamento della vegetazione naturale. Pertanto, il Responsabile del procedimento richiedeva che quanto dichiarato dai redattori del Piano costituisse una integrazione tecnica della documentazione trasmessa. Per quanto concerne l'ubicazione dell'area a parcheggio prevista e non riportata negli elaborati cartografici di Piano, i redattori dello stesso precisavano che tale area è esterna e a monte della ZSC. Nel corso dell'incontro emergeva altresì la necessità che i redattori del Piano producessero le integrazioni documentali di cui alla Parte seconda Allegato C dell'Allegato unico della D.G.R. n. 1362/2018;
 - con PEC acquisita al prot. AOO_089/10/06/2020 n. 7030, l'Avv. Paolo Gaballo "in nome e per conto del Comune di Galatone in persona del Sindaco p.t." trasmetteva le integrazioni richieste nel corso dell'incontro del 03/06/2020 a supporto delle motivazioni per il superamento del ricorso.

si procede quindi, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, e alla luce della documentazione trasmessa a seguito dell'incontro del 03/06/2020, ad una nuova istruttoria al fine del riesame della Determinazione n. 43 del 31/01/2020 relativa alla fase 2 "Valutazione appropriata".

Finalità del Piano regionale delle coste

Con riferimento all'Art. 1 delle Norme tecniche di attuazione e indirizzi generali per la redazione dei piani comunali delle coste, "il Piano Regionale delle Coste (PRC) è lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative" e, come tale, "(...) il PRC fornisce le linee guida, indirizzi e criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC)".

Finalità del Piano comunale delle coste

Secondo l'Art. 2 delle medesime NTA, "Il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salva guardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco - compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio - economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica

Persegue, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico - sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione

della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:

1. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
 2. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.” (...)
- “Il PCC deve altresì prevedere strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all’intera unità fisiografica.”

Obiettivi del PCC

Secondo quanto affermato nell’elaborato “TAV_C_RELAZIONE.pdf”, pp. 6 e segg.)”,

Gli obiettivi che il P.C.C. di Galatone si prefigge sono:

- individuazione dei tratti di costa inaccessibili e pericolosi da escludere, in prima istanza, dal calcolo della linea di costa utile per l’assegnazione di qualsiasi tipo di concessione;
- indicazione degli accessi alla fascia demaniale dai percorsi pubblici;
- disciplina e gestione delle attività turistico ricreative delle aree del demanio per un adeguato sviluppo socio-economico e quindi salvaguardia delle attività economiche mediante la zonizzazione del territorio demaniale;
- garanzia del godimento del bene da parte della collettività e quindi di accesso e d’uso del litorale a tutti, analizzando attentamente la costa rocciosa particolarmente inospitale;
- indicazione delle tipologie e delle caratteristiche dei manufatti installabili, dei camminamenti, delle essenze arbustive e arboree da piantumare;
- incentivazione alla rinaturalizzazione della costa e all’utilizzo di strutture ecocompatibili per promuovere un turismo più attento agli aspetti ambientali;
- individuazione delle aree destinate a parcheggio e modalità di raggiungimento degli accessi alla costa;
- indicazione delle aree destinate a svolgere attività turistico ricreativa e delle modalità di realizzazione;
- tutela della costa per i tratti che versano in stato di degrado e di pericolosità

Il PCC, inoltre, ha definito la zonizzazione della fascia demaniale a seguito dell’analisi puntuale delle aree aventi le caratteristiche morfologiche, tecniche e funzionali immediatamente atte alla destinazione turistico - ricreativa (SLS) definendo altresì “il lotto in virtù delle caratteristiche della costa, individuando le fasce funzionali (FP) parallele alla linea di costa facendo attenzione alle reali condizioni planoaltimetriche e morfologiche del sito.”

Ricognizione fisico - giuridica del demanio marittimo

L’unità fisiografica in cui si trova la costa di Galatone è la U.F. 6: Gallipoli – Maruggio che si estende da Punta del Pizzo (Gallipoli) a Torre dell’Ovo (Maruggio) per una lunghezza complessiva di 113,73 km. La costa di Galatone ricade nella s.u.f. 6.2 Gallipoli/Porto di Gallipoli – Nardò/Torre Inserraglio. Questa sub-unità ha origine dal porto di Gallipoli e si sviluppa per una lunghezza di 32,02 Km fino a giungere a Torre Inserraglio. Nell’elaborato citato si evidenzia che “Lungo tutta la SUF 6.2 si possono distinguere solo due lame di scarsa rilevanza. Il tratto di costa individuato dalla SUF 6.2 è per la maggior parte roccioso (60,34%) e in modesta percentuale sabbioso (18,24%). I rischi geologici definiti per questa SUF sono di esondazioni, erosione costiera e crolli.” (ibidem, p. 10)

Classificazione normativa

Le NTA del PRC individuano tre classi di criticità e tre classi di sensibilità ambientale, che combinate forniscono nove livelli di classificazione delle aree costiere. Sulla base di tali criteri la costa di Galatone è classificata per il 46% C3S1 (Costa ad elevata sensibilità ambientale) e per il 54% C3S2 (Costa a media sensibilità ambientale)

Il PCC riporta quanto previsto dal PRC nelle zone C3S1 in cui *“possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.”* e nelle zone C3S2 in cui *“possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale”.* (ibidem, p. 14)

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima

Il PCC, nell'ambito della rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima, ha provveduto alla individuazione delle *“aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale, facendo riferimento alle seguenti tipologie:*

- a) aree in concessione ai Comuni per le quali alla scadenza naturale del titolo di concessione è applicabile l'istituto ex art. 34 del Codice della Navigazione per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004;*
- b) aree non formalmente in consegna sulle quali insistono opere pubbliche e/o opere di urbanizzazione il cui mantenimento nell'uso pubblico urbano (diverso dagli usi del mare) è comunque perfezionabile attraverso il richiamato istituto ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione;*
- c) concessioni demaniali alla data di redazione del Piano, con l'individuazione grafica delle singole aree demaniali in concessione, riportando, per ciascuna di esse, la tipologia di concessione;*
- d) ambito della pianificazione comunale costiera giuridicamente libero.*

Il tratto di circa 2.000 mq di marciapiede che corre lungo la litoranea risulta essere in concessione al comune di Galatone dal Demanio marittimo. Un secondo tratto è in concessione ad Acquedotto Pugliese S.p.a. Una terza concessione riguarda “attività turistico ricreative” per un'area di 1.217 mq utilizzata come bar-ristorante. Alla data di redazione del PCC non esistono, per la costa di Galatone, concessioni per stabilimenti balneari di nessuna tipologia.” (ibidem, pp. 21 - 22)

Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti

Il PCC ha individuato le strutture presenti, relativi alla presenza di opere o manufatti dislocati all'interno della fascia demaniale marittima. *“Le pertinenze demaniali marittime sono quelle strutture di proprietà pubblica insistenti su demanio e comprendono anche tutte quelle costruzioni di difficile rimozione edificate da privati. Si tratta in questo caso, della struttura con finalità turistico-ricreative in località “La Reggia”. Per suddette opere non è stato possibile ottenere, in questa fase, l'individuazione esatta delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, scarico dei reflui ecc.)”.* (ibidem, p. 22)

Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti

A p. 24 del predetto elaborato si afferma che *“Attualmente il sistema dei parcheggi costieri è inesistente, e per questo non si è ritenuto opportuno riportare alcuna area a parcheggio sugli elaborati: gli avventori della costa infatti hanno diretto accesso alla fascia demaniale e su questa parcheggiano, danneggiando la flora autoctona della macchia mediterranea che un tempo era presente e rigogliosa. L'amministrazione si sta comunque impegnando a limitare questo fenomeno impedendo l'accesso agli autoveicoli e contestualmente individuando un'area a parcheggio nelle vicinanze della costa in modo da irreggimentare la sosta”*

Strategia progettuale

Il PCC *“si pone l'obiettivo di promuovere e rendere accessibile la fascia costiera regolando gli accessi e valorizzando la naturalità”* nonché *“(…) di promuovere e rendere accessibile la fascia costiera regolando gli accessi e valorizzando la naturalità. Galatone infatti a tutt'oggi, con la sua costa rocciosa e di difficile fruizione,*

risulta luogo di balneazione solo per i residenti. L'obiettivo del piano è quello di promuovere un tipo di fruizione della costa rado e di valore, in armonia con il contesto e con la natura del luogo." (ibidem, p. 24)

Zonizzazione del demanio marittimo

"Nel caso della costa di Galatone, data la complessa orografia, il PCC ha ritenuto opportuno procedere con la determinazione di una sola area concedibile come SLS (Spiagge Libere con Servizi) a seguito di ampie considerazioni e condivisioni anche con la cittadinanza a gestione pubblica. Sarà inoltre possibile installare delle pedane nelle localizzazioni riportate negli elaborati grafici come aree complementari e quindi non soggette a concessione destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero. Per una adeguata infrastrutturazione della costa e della spiaggia libera sarà possibile l'installazione di servizi igienici e di pronto soccorso a cura dell'amministrazione." (ibidem, p. 25)

Linea di costa utile

La lunghezza della linea di costa utile (CU) è stata calcolata al netto della porzione di costa non utilizzabile e risulta pari a 1.225 ml da cui discendono i seguenti parametri di concedibilità:

parametro di concedibilità degli stabilimenti balneari (SB) = 40% di CU = 490 m

parametro di concedibilità delle spiagge libere con servizi (SLS) = 24% di CU = 294 m

La lunghezza della spiaggia libera (SL) risulta essere 1.168 m.

La quota di costa pianificata come di interesse turistico - ricreativo da destinarsi a Spiaggia Libera o Spiaggia Libera con Servizi è stata localizzata in un luogo baricentrico rispetto al totale della costa utile, nel tratto che seppur comunque impervio, appare maggiormente accessibile. La superficie in concessione per la SLS è pari a 3.053 mq. mentre il fronte mare è di 57 m lineari sul lato mare e 30 m in adiacenza alla litoranea. (ibidem, p. 27)

Regime transitorio

Il PCC precisa che *"Non sono presenti recinzioni che pregiudicano l'accesso al demanio marittimo, ma solo un parapetto che non è altro che il coronamento del muro di contenimento della strada litoranea e del marciapiede collocati ad una quota leggermente superiore rispetto alla costa rocciosa. La costa risulta accessibile direttamente dalla strada litoranea attraverso un congruo numero di aperture, alcune delle quali carrabili e che saranno mantenute tali per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso, nel parapetto in muratura. I manufatti esistenti saranno riqualificati nell'ottica dell'efficientamento e del risparmio energetico, della riqualificazione ecologica con l'utilizzo di materiali costruttivi ecocompatibili, adottando sistemi per la raccolta delle acque meteoriche. Inoltre non esistono accessi privati ma unicamente accessi pubblici dei quali è indicato volta per volta l'utilizzo pedonale/ciclabile o carrabile." (ibidem, p. 28)*

Individuazione dei sistemi di accesso

"Il sistema di accesso avviene direttamente dalla via litoranea e da un sistema di sentieri strutturati all'interno della zona SIC, attrezzati con zone di sosta, riposo e bike sharing. Un parcheggio pubblico è situato a monte dell'area SIC e sarà a disposizione degli utenti della costa. (...), l'amministrazione si è impegnata ad individuare un'area che sia attrezzata per la sosta localizzata nei pressi della litoranea in modo da renderla più facilmente fruibile. Sarà comunque cura del concessionario dotare il proprio stabilimento di servizi di bus navetta per il raggiungimento della costa dal centro urbano di Galatone, dal parcheggio esistente, senza gravare la litoranea di ulteriore traffico privato." (ibidem, p. 29)

Norme Tecniche di Attuazione

Nel Capo III delle N.T.A. sono riportati gli articoli relativi al progetto della fascia demaniale costiera. Segnatamente, l'art. 21 prevede che, comma 2, *"Sono ammissibili interventi realizzati mediante l'uso di manufatti precari e amovibili, nel rispetto delle tipologie, dei materiali e dei colori descritti nelle presenti norme"* e che, comma 3, *"Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture"*

o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento, corredate dei relativi nulla osta". L'art. 22 comma 1 prevede che "Negli specchi acquei antistanti le strutture balneari, potranno essere autorizzate corsie di lancio per le imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua, conformemente a quanto disposto dalle ordinanze comunali e dell'Autorità Marittima" aventi le caratteristiche definite al successivo comma 2.

L'art. 24 disciplina l'uso delle aree di interesse turistico - ricreativo. In particolare l'articolo 24.1 disciplina l'uso delle spiagge libere. In particolare, al comma 4 si precisa che: "Su tali aree il comune di Galatone si fa carico:

- di garantire la pulizia;
- di consentire l'accesso e la praticabilità;
- di collocare zone a parcheggio nelle aree limitrofe, per come consentito dai vincoli e dalla morfologia del terreno, o in aree poste non nelle immediate vicinanze ma servite da un servizio pubblico diretto;
- di realizzare strutture adatte a garantire l'accesso al mare a qualsiasi tipo di utenza, con particolare riferimento ai disabili."

L'articolo 24.2 regola l'uso della spiaggia libera con servizi (SLS) intesa come "spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento, ovvero l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione". Le aree individuate come SLS sono suddivise in tre fasce parallele alla costa:

- FP/1_ di larghezza minima pari a 3 m dalla linea di battigia, serve ad assicurare il libero transito pedonale lungo la costa;
- FP/2_ di larghezza variabile in funzione della profondità della fascia costiera, serve alla posa degli ombrelloni e delle attrezzature di servizio;
- FP/3_ di larghezza minima di 3 m dalla dividente demaniale, serve come fascia di rispetto nella quale possono essere collocate anche pedane o aiuole che non siano comunque da ostacolo alla visuale del mare.

Il comma 6 dell'art. 24.2 specifica che "Ogni stabilimento balneare deve garantire i servizi minimi consistenti in:

- direzione;
- servizi igienico sanitari, distinti per sesso (con almeno uno adeguato per i diversamente abili), con una dotazione minima di wc e lavabo;
- docce all'aperto con erogazione di acqua fredda e calda;
- cabine spogliatoio con una dotazione minima di attaccapanni e sgabello;
- bar con annesso uno spazio coperto per la consumazione;
- servizio di primo soccorso;
- pedane in legno per la sosta e per i camminamenti pedonali necessari per l'accesso e la circolazione all'interno dell'area di concessione al fine di rendere l'area stessa sicura per l'utenza;
- cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- strutture, preferibilmente amovibili (pontili galleggianti, scalette, ecc), atte a facilitare l'accesso al mare a tutti gli utenti, anche i diversamente abili;
- attrezzatura per le operazioni di salvataggio e primo soccorso in ossequio alle ordinanze vigenti;
- parcheggio e/o servizio di bus-navetta
- garanzia del libero e gratuito transito al pubblico per l'accesso al mare e alla fascia di battigia;
- pulizia dell'area in concessione e delle zone limitrofe per una larghezza minima di 30 mt dai confini per il periodo di attività".

Il comma 7 dell'art. 24.1 prevede la possibilità di realizzazione di manufatti che dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dagli articoli 33-35 delle medesime NTA rispettando le tecniche di costruzione, materiali e colori ivi riportate.

L'art. 24.3 regola le Aree per attività complementari ossia quelle "che possono prevedere l'uso del demanio marittimo per i servizi pubblici o di interesse pubblico. Tali servizi possono essere gratuiti a cura del Comune (ex art. 34 del Codice della Navigazione) oppure a pagamento a cura dello stesso Comune o di privati".

Tali aree sono distinte in: aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), aree destinate a strutture per il tempo libero in precario – zone relax con tavoli, sedie e sdraio (AC/4), aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero (AC)

In queste aree possono essere previsti: servizi di supporto all'attività balneare (tra cui servizio di salvataggio, informazione turistica, luoghi di relax, impianti terapeutici ecc. anche accorpati in un'unica struttura), l'esercizio del commercio durante la stagionale balneare, servizi sociali legati al mondo giovanile e degli anziani, strutture per le manifestazioni che potranno essere posizionate esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione.

L'art. 33 stabilisce che "L'altezza dei manufatti non dovrà mai in alcun caso superare i 3 m." e che "Le strutture dovranno essere totalmente removibili per cui si consiglia l'utilizzo di tecniche di semplice assemblaggio modulare degli elementi che si prediligono semplici e componibili" mentre l'art. 35, con riguardo all'installazione dei chioschi, dispone che "La struttura avrà dimensioni modulari di m. 5,00 x m. 3,00 assemblabili fino ad un massimo di 45 mq. e sarà realizzata in legno certificato con pareti perimetrali realizzate con assi pre-assemblate" e che "La struttura dovrà appoggiare su un tavolato in legno rialzato dei centimetri necessari alla sua funzionalità. Il tavolato dovrà essere semplicemente appoggiato sul terreno tramite supporti dotati di base adattabile al fondo che in nessun caso potrà essere modificato, scavato, perforato o riempito con materiali che non siano completamente rimovibili. In ogni caso infatti l'intervento, temporaneo, dovrà essere totalmente reversibile."

Descrizione del sito

La fascia costiera di Galatone è interamente ricompresa nella ZSC "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" estesa anche al tratto di mare ad essa prospiciente. Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che nell'area propriamente considerata dal PCC sono presenti i seguenti habitat: 1240 "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici" 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), 8330 (Grotte marine sommerse o semi sommerse". Sono presenti altresì altri due habitat all'interno della ZSC. Nella parte marina l'habitat 1120* "Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)" e, nella parte terrestre immediatamente a monte della strada litoranea, una vasta area caratterizzata dalla presenza dell'habitat 6220* "Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*".

In accordo con quanto riportato nel Regolamento regionale n. 12/2017 nella parte marina della ZSC è rilevata la presenza delle specie *Scyllarides latus*, *Lithophaga lithophaga* e *Pinna nobilis*. Inoltre, sempre secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in cui ricade l'area oggetto di pianificazione è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, *Cyrtopodion kotschy*; di mammiferi (nella parte a mare della ZSC): *Tursiops truncatus*; le seguenti specie di rettili: *Caretta caretta*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Elaphe quatuorlineata*, *Zamenis situla*; di uccelli: *Charadrius alexandrinus*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Remiz pendolinus*, *Saxicola torquatus*.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva inoltre la presenza di:

6.1.2 - Componenti geomorfologiche

- UCP – Versanti;

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP territori costieri (300 m);
- UCP – Vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);
- UCP – Formazioni arbustive;
- UCP – Pascoli naturali

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

– UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”)

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico;
- BP - Zone gravate da usi civici;

6.3.2 - Componenti percettive

- UCP – Coni visuali;

Ambito di paesaggio: *Salento delle Serre*

Figure territoriali: *Le serre ioniche*

Criticità e obiettivi del vigente Piano di gestione della ZSC

In vigore del Piano di gestione della ZSC, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2009, n. 2558, gli obiettivi e le misure di conservazione sono quelle previste dal Piano di gestione mentre le Misure di conservazione ex R.r. n. 6/2016 e s.m.i. trovano applicazione solo nella parte a mare della ZSC. Nel Piano di gestione della ZSC è stata condotta *“l’analisi delle minacce e delle criticità che possono arrecare disturbo agli habitat e alle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario è finalizzata all’individuazione di obiettivi e di strategie perseguibili”* (ivi, p. 71 e segg.). Per completezza espositiva si riportano di seguito i fattori di criticità individuati dal Piano di gestione. Per l’habitat 6220* *“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”*, *“i principali fattori di criticità sono costituiti dagli incendi, dall’aratura delle substeppe finalizzata alle attività agricole e dall’eccessivo sfruttamento a pascolo di alcune aree a pseudo steppa”* mentre, per l’altro habitat prioritario, il 1120* *“Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)”*, *“la massima fonte di disturbo è data da localizzati fenomeni di disturbo del fondo, innescati dalla posa di ancore che vi creano buchi; tale fenomeno si accentua per la deriva dei natanti ormeggiati, che determina l’aratura del fondo. Si ha, inoltre, abbandono di rifiuti (ad esempio rifiuti non biodegradabili che si accumulano sul fondo)”*. Invece, per l’habitat 1240 *“Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici”* *“la causa di criticità è costituita dall’eccessiva frequentazione dell’area stessa da parte dei turisti, in particolar modo, durante il periodo estivo anche per il rischio derivante dall’installazione di pedane su ampie superfici.”*

Per quanto riguarda l’obiettivo generale del Piano di gestione, esso è *“quello di assicurare la conservazione in uno stato “soddisfacente” degli habitat e delle specie vegetali e animali, prioritari e non, presenti nel sito”* specificando che lo *“stato soddisfacente”* sussiste quando (ibidem, p. 75):

- “- i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;*
- l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;*
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.”*

Il Piano di gestione sottolinea che, al fine di raggiungere il predetto obiettivo di conservazione, *“a maggior ragione in un contesto territoriale soggetto ad una pressione antropica pervasiva e crescente, **rende più che mai necessario conciliare le attività umane che influiscono direttamente e indirettamente sullo status di preservazione delle specie e degli habitat presenti nel SIC**”* e, pertanto, uno degli obiettivi principali del Piano di gestione, è quello *“**di incentivare una fruizione dell’area consona alle esigenze conservazionistiche del SIC “Montagna Spaccata – Rupi di San Mauro”***.

Ulteriori obiettivi di conservazione generali definiti dal vigente Piano di gestione della ZSC sono i seguenti (ibidem, p. 77):

- *mitigazione dei fattori che attualmente impediscono il mantenimento della biodiversità nelle sue condizioni ottimali, nonché generano minacce potenziali per le specie e per gli habitat di interesse comunitario;*
- *miglioramento della coerenza ecologica degli ambienti caratterizzati da un basso grado di naturalità;*
- *miglioramento della connessione ecologica del sito con le risorse naturali del contesto territoriale;*

- *implementazione delle conoscenze sulle valenze naturalistiche e paesaggistiche del sito;*
- *promozione di sistemi e modalità di fruizione sostenibile del sito.*

Si riportano, inoltre gli obiettivi specifici di sostenibilità ecologica a breve-medio termine previsti dal medesimo Piano di gestione:

- **controllare e ridurre le cause di disturbo antropico legate alla fruizione non regolamentata all'interno degli habitat:** *“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. 6220*)”, “Versanti calcarei della Grecia mediterranea (cod. 8216)” e “**Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico (cod. 1240))**”;*
- *controllare e ridurre le cause di disturbo alle specie più fragili con particolare riferimento al rischio di incendi e alla frammentazione degli habitat riveniente dall'apertura di nuovi tracciati viabili;*
- *bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento al comprensorio di micro cave dismesse presenti nel sito;*
- *bonifica e neutralizzazione delle fonti inquinanti e di disturbo, che interferiscono con le dinamiche ecologiche del sito, con particolare riferimento alle fonti di inquinamento acustico e luminoso rivenienti dalle attività ricettive e di intrattenimento presenti nelle immediate vicinanze del sito;*
- *migliorare lo stato delle conoscenze sulle caratteristiche di habitat e specie presenti nel sito;*
- *promozione e sensibilizzazione delle comunità locali sulle valenze del sito;*
- *realizzazione di un sistema integrato di orientamento e accoglienza per l'escursionismo e di informazione sulle valenze naturalistiche e storico testimoniali presenti nel sito;*
- *garantire la conservazione in uno stato “soddisfacente” dell'habitat della vegetazione casmofitica*

nonché quelli di sostenibilità ecologica a lungo termine:

- *migliorare il grado di naturalità e coerenza ecologica della pineta a *Pinus halepensis*;*
- *raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario ed in particolare dei Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*);*
- *adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione comunali alle esigenze di tutela degli habitat: recepimento del Piano di Gestione da parte dei comuni di Sannicola e Galatone;*
- *consapevolezza del valore e creazione di un legame identitario di appartenenza tra comunità locale e sito;*
- *recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione del patrimonio architettonico presente all'interno o nelle immediate vicinanze del sito ai fini della riqualificazione, dell'implementazione dei servizi e infrastrutture al turismo eco-sostenibile;*
- *riduzione dell'impatto riveniente dal traffico veicolare tramite riqualificazione e miglioramento della funzionalità della viabilità;*
- *salvaguardia e miglioramento delle interconnessioni biologiche tra i SIC limitrofi e le altre risorse di naturalità nell'area vasta, valorizzando i corridoi ecologici esistenti e creandone di nuovi che possano essere collegamenti attraverso la matrice antropizzate*

Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità socio-economica, il Piano di gestione evidenzia che “Il SIC “Montagna Spaccata – Rupi di San Mauro”, dal punto di vista socio-economico, subisce, in particolare, le pressioni e i conseguenti fenomeni di erosione delle componenti naturali innescate dai flussi turistici e dalla domanda di residenza sulla costa.” (...) “Il Piano di Gestione deve quindi mirare alla corretta gestione delle istanze di fruizione, di ricettività, perseguendo come obiettivo primario l'eliminazione e l'attenuazione degli effetti negativi che tali pratiche possono provocare sugli ambienti e specie del sito. Si impongono quindi soluzioni specifiche per la regolamentazione dell'accesso e della fruizione nel SIC in relazione alle aree a maggiore valenza naturalistica, che possano anche portare alla valorizzazione, rifunzionalizzazione e alla riqualificazione delle strutture ricettive o di gestione naturalistica. Infatti il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità (sia ambientale che socio-economica) richiederà di regolamentare ed orientare la fruizione delle aree più sensibili e vulnerabili, attraverso una maggiore tutela; a compensazione di ciò, sarà resa possibile la fruizione di aree più idonee ed a minore sensibilità ambientale, utilizzo che sarà migliorato e reso più godibile

attraverso una serie di specifici interventi. In queste aree dedicate al pubblico, al fine di ridurre il danno agli ecosistemi, le attività antropiche verranno indirizzate verso l'uso di infrastrutture a minor impatto in grado anche di qualificare, anche in termini economici, la fruizione turistica. Contemporaneamente, sarà necessario migliorare lo stato di conservazione degli habitat di Interesse Comunitario attraverso la loro protezione dall'impatto antropico ed attraverso interventi di monitoraggio e recupero."

visti i seguenti articoli del Regolamento del Piano di gestione:

- art. 5 c. 1 (Emissioni sonore e luminose) *"L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna";*
- art. 11 c. 1 lett. a) (Tutela degli habitat) *"all'interno del SIC non è consentito trasformare, danneggiare e alterare gli habitat";*
- art. 13 c. 1 (Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale) *"Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia";*
- art. 15 c. 1 (Realizzazione di aree attrezzate) *"Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007";*

vista:

- la nota prot. n. 7149 11/06/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Sede Puglia), ha dichiarato che *"Nelle documentazioni progettuali trasmesse parrebbe (per quanto desumibile in assenza di files georeferenziati indicanti la tipologia delle opere in rapporto alle pericolosità vigenti del PAI) che la realizzazione di manufatti di cui alla previsione "spiagge libere con servizi" interessi solo aree classificate nel suddetto Piano nella categoria di "pericolosità geomorfologica elevata – PG2". Tale ipotesi, ove confermata, risulta comunque consentita dall'art. 14 delle NTA del PAI, fermo restando la necessità di redigere un apposito "studio di compatibilità geologica e geotecnica" (da sottoporre in uno a documentazione progettuale di dettaglio, a parere vincolante della scrivente Autorità di Bacino Distrettuale) atto a testimoniare condizioni di stabilità e sicurezza delle aree interessate dalle opere."*

considerato che:

- nello Studio generale del Piano di gestione (pp. 102 – 103) a riguardo dell'habitat 1240 si riporta quanto segue: *"Sono questi degli habitat tipici dei litorali rocciosi sottoposti ad erosione marina (Biondi, 1998) e caratterizzati da specie vegetali alofile e rupestri. Nel sito esaminato questi ambienti sono di limitata estensione in corrispondenza proprio del breve tratto di costa rocciosa che ricade nell'area SIC" (...) "È un habitat un buono stato di conservazione che non necessita di particolari interventi gestionali. È importante che le scogliere non vengano utilizzate per collocare strutture turistiche fisse a servizio della balneazione";*
- secondo quanto riportato nel Formulario standard della ZSC, l'habitat 1240 nella medesima ZSC ha un grado di rappresentatività eccellente, una superficie relativa inferiore al 2% della superficie complessiva della stessa, si trova in uno stato di conservazione *"eccellente"* e, per quanto riguarda il parametro *"valutazione globale"* esso viene definito come *"valore significativo"*;
- nell'elaborato di cui al punto precedente si fa riferimento alla presenza dell'habitat 2240. Nella cartografia degli habitat allegata al Piano, tale habitat è riportato nella zona immediatamente retrostante alla fascia costiera rocciosa caratterizzata dalla presenza dell'habitat 1240. L'habitat 2240, secondo quanto riportato nello Studio generale, è *"(...) identificato a livello europeo come di interesse comunitario e degno di tutela, si sviluppa sulla fascia costiera del territorio di Galatone ed è caratterizzato da prati xerofili meso e termo mediterranei, in maggioranza aperti, di specie erbacee perenni, con abbondante presenza di terofite (E.C.E., 2003). Nell'area del SIC questo tipo di ambiente, che si rinviene in prossimità della costa a ridosso della scogliera, caratterizzato da una vegetazione alo-nitrofila che si sviluppa su un substrato artificiale costituito in particolare da pietrisco, è molto povero floristicamente perché fortemente disturbato. (...) È"*

un habitat retrostante di scogliera soggetto a forte pressione antropica in estate a causa della presenza di bagnanti e di auto in sosta. È importante, come già si sta facendo, impedire la sosta delle auto sulla vegetazione." Tale habitat, secondo quanto riportato negli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018 non è più presente laddove individuato nella predetta carta degli habitat;

considerato altresì che:

- il Piano di gestione della ZSC "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro", in cui ricade la costa di Galatone, pone, tra i suoi obiettivi, il controllo e la riduzione delle cause di disturbo antropico legate alla fruizione non regolamentata all'interno degli habitat: "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*" (cod. 6220*), "Versanti calcarei della Grecia mediterranea (cod. 8216)" e "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonio endemico (cod. 1240)", quest'ultimo presente nell'area considerata dal PCC, nonché la bonifica e neutralizzazione delle fonti inquinanti e di disturbo, che interferiscono con le dinamiche ecologiche del sito, con particolare riferimento alle fonti di inquinamento acustico e luminoso rivenienti dalle attività ricettive e di intrattenimento presenti nelle immediate vicinanze del sito;

preso atto che:

- secondo quanto riportato nelle integrazioni documentali acquisite al prot. n. 7030/2020 con specifico riferimento alla tutela delle specie costituenti l'habitat 1240 *"non esistono di fatto metodi indotti per la loro diffusione se non determinando le condizioni per cui il tutto avvenga naturalmente. Nella fattispecie il disturbo all'Habitat è dovuto alla spinta antropizzazione dell'area nel periodo estivo; l'incontrollata e disordinata frequentazione dei luoghi anche con abusivi ed impropri parcheggi ostacola il naturale processo di rinaturalizzazione dell'area. Il contenuto uso del litorale, programmato dal Piano delle Coste, mira a normalizzare e limitare la frequentazione dello stesso sia impedendo qualsiasi accesso con automezzi sia con una costante sorveglianza grazie al presidio della ipotizzata unica struttura per la balneazione (spiaggia libera con servizi) il cui accesso è progettato con passerelle che consentono di non intaccare in alcun modo la superficie del sito. Nella fattispecie quindi controllare e limitare l'uso improprio della superficie litoranea è il presupposto per la tutela della stessa e per restituirla ad una autentica naturalità atta a favorirne l'auspicata rinaturalizzazione"*;

tenuto conto che:

- il PCC è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco – compatibile;
- la L.r. n. 17/2015 prevede l'obbligo per i Comuni di dotarsi del Piano comunale delle coste;
- l'interdizione al parcheggio nelle aree comprese tra la scogliera e la litoranea può concorrere alla ricostituzione dell'habitat 2240 riportato nella carta degli habitat del Piano di gestione della ZSC e non più presente secondo gli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018;
- la sovrapposizione della superficie occupata dalle pedane temporanee da rimuovere al termine della stagione balneare nelle zone FP1 e FP2 della prevista Spiaggia Libera con Servizi con l'area di distribuzione dell'habitat 1240 secondo gli strati informativi allegati alla D.G.R. n. 1362/2018 è di circa m² 850.

richiamato infine:

- l'art. 17 comma 1 della l.r. 44/2012 se secondo il quale *"la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma"* e comma 3 *"il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza"*

Esaminata tutta la documentazione agli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte che si intendono qui integralmente richiamate e sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata riferita ad un piano non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC "Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro", cod. IT9150008, si ritiene che lo stesso non determinerà incidenza significativa, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. con specifico riferimento alla tutela dell'habitat 1240:
 - sia definito un piano di monitoraggio che valuti nel tempo il potenziale impatto delle attività connesse all'accesso e alla fruizione della costa rocciosa;
 - si effettuato il controllo continuo della presenza di inquinanti e rifiuti e la sistematica eliminazione di inquinanti e rifiuti;
2. l'eventuale uso di apparecchi sonori nelle strutture temporanee previste dal Piano deve avvenire senza arrecare alcun disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente;
3. sia precluso l'accesso dei mezzi motorizzati alla costa con l'eccezione dei mezzi di soccorso

**Verifica ai sensi del Reg. Europeo ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/2001 e ss.mm.ii e d. Lsg.vo 118/2011 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto sopra esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di esprimere parere favorevole, subordinato alle predette prescrizioni, relativamente alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale** per il Piano comunale delle coste del Comune di Galatone per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento anche in ragione del contenzioso pendente tra le parti;**
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'Autorità procedente: Comune di Galatone;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce) e alla Capitaneria di Porto di Gallipoli;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente della Sezione

(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

La Dirigente ad interim del Servizio

(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)